



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 50

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Cunegato e Ostanel

**TUTELA DELLA RETRIBUZIONE MINIMA SALARIALE NEI
CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE DEL VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 marzo 2026.

TUTELA DELLA RETRIBUZIONE MINIMA SALARIALE NEI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE DEL VENETO

Relazione:

Il Veneto è tra le Regioni più sviluppate e produttive d'Italia e d'Europa, con una struttura economica fortemente orientata all'export e una consolidata tradizione manifatturiera. Nonostante questo contesto di prosperità, persistono ampie sacche di lavoro povero, specialmente nei settori ad alta intensità di manodopera - quali le pulizie, la vigilanza, il facchinaggio, la logistica, la ristorazione collettiva e i servizi alle persone - nei quali i Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) "pirata" o scarsamente rappresentativi prevedono retribuzioni orarie che, in molti casi, non raggiungono gli undici euro lordi.

Gli appalti pubblici rappresentano una leva fondamentale di politica economica e sociale, che richiede lavoro qualificato e quindi ben retribuito. Attraverso le proprie procedure di gara, la Regione del Veneto e i suoi enti strumentali immettono ogni anno nel mercato miliardi di euro in commesse che coinvolgono decine di migliaia di lavoratori. Definire standard retributivi minimi per chi lavora su queste commesse non è soltanto un atto di giustizia sociale, ma anche uno strumento di lotta alla concorrenza sleale tra imprese: le aziende che rispettano i CCNL più garantisti non devono essere svantaggiate rispetto a quelle che comprimono il costo del lavoro adottando contratti al ribasso. In un contesto di calo demografico, la garanzia di salari più adeguati al costo della vita, può altresì rappresentare un fattore di attrattività per il "sistema Veneto".

Il quadro normativo di riferimento è già chiaro. L'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" impone alle stazioni appaltanti di indicare nei bandi il CCNL applicabile, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. L'articolo 36 della Costituzione sancisce il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e in ogni caso sufficiente a garantire a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 27713 del 2 ottobre 2023, ha ribadito il diritto al salario minimo costituzionale. La direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022 sui salari minimi adeguati ha posto l'adeguatezza delle retribuzioni al centro dell'agenda europea.

A livello regionale, un percorso normativo significativo è già stato avviato da altre Regioni. La Regione Puglia ha approvato la legge regionale 21 novembre 2024, n. 30 "Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia", che introduce la soglia di retribuzione minima tabellare inderogabile di nove euro l'ora nelle procedure di gara dei propri enti. Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la mozione n. 155 del 18 aprile 2024 con contenuti analoghi. La Regione Toscana ha approvato la legge regionale 18 giugno 2025, n. 30 "Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 18/2019", che introduce un criterio premiale per le imprese che applicano retribuzioni non inferiori a nove euro lordi l'ora.

La presente proposta si iscrive nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 188 del 16 dicembre 2025, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge pugliese, confermando la legittimità dell'intervento regionale

nell'ambito circoscritto degli appalti e delle concessioni pubbliche. La Corte ha chiarito che la norma regionale non introduce un obbligo generalizzato di "salario minimo" - materia di esclusiva competenza statale - bensì uno strumento circoscritto all'ambito degli appalti pubblici regionali.

La presente proposta, inoltre, fissa la soglia a undici euro l'ora, in considerazione dell'aumentato costo della vita nel territorio veneto e dell'esigenza di garantire retribuzioni effettivamente dignitose.

In Veneto esiste già un primo segnale di apertura istituzionale: è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto, Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Veneto, Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), Unione delle province d'Italia (UPI) Veneto, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), Unione italiana del lavoro (UIL) e le principali associazioni datoriali un Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici, finalizzato a garantire l'occupazione, i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, promuovere salute, sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro e contrastare la concorrenza sleale. La presente proposta di legge traduce in norma cogente gli impegni già assunti a livello di Protocollo, con piena coerenza rispetto agli articoli 6 e 8 dello Statuto del Veneto, che riconoscono il lavoro quale fondamento della comunità regionale e impegnano la Regione a promuovere lo sviluppo economico e la piena occupazione nel rispetto della dignità della persona.

La proposta si articola in quattro articoli. L'articolo 1 definisce oggetto e finalità. L'articolo 2 disciplina le procedure di gara, stabilendo l'obbligo di indicare il CCNL più rappresentativo, di verificare che esso preveda una retribuzione minima tabellare inderogabile di almeno undici euro l'ora, e di condurre il giudizio di equivalenza per i contratti alternativi secondo i dodici parametri dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); introduce altresì un meccanismo di adeguamento annuale automatico della soglia all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'articolo 3 prevede una clausola valutativa con obbligo di relazione annuale della Giunta al Consiglio. L'articolo 4 contiene la norma sulla neutralità finanziaria e l'entrata in vigore.

TUTELA DELLA RETRIBUZIONE MINIMA SALARIALE NEI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE DEL VENETO

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. La presente legge detta norme finalizzate alla tutela della retribuzione minima salariale nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni della Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 6 e 8 dello Statuto regionale e in coerenza con i principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione e dalla direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione europea.

2. La Regione del Veneto, attraverso le proprie procedure di affidamento di contratti pubblici, persegue i seguenti obiettivi:

- a) garantire ai lavoratori impiegati nell'esecuzione di appalti e concessioni pubbliche una retribuzione minima equa e sufficiente a condurre un'esistenza libera e dignitosa;
- b) contrastare il fenomeno del “dumping” contrattuale e della concorrenza sleale tra imprese;
- c) promuovere la qualità e la sicurezza del lavoro e la stabilità occupazionale.

CAPO II - Procedure di gara

Art. 2 - Procedure di gara.

1. La Regione del Veneto, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le agenzie regionali, le società “in house” e tutti gli enti strumentali regionali indicano, in tutte le procedure di gara per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente all'attività svolta, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore.

2. I soggetti di cui al comma 1 verificano che i contratti collettivi indicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a undici euro l'ora.

3. La soglia di cui al comma 2 è aggiornata con cadenza annuale, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento all'anno precedente. La Giunta regionale comunica l'importo aggiornato mediante circolare pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di variazione negativa dell'indice, la soglia resta invariata.

4. Qualora gli operatori economici dichiarino, in sede di offerta, di applicare un differente contratto collettivo, i soggetti di cui al comma 1 verificano, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 36/2023, che tale contratto

garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

5. Il giudizio di equivalenza di cui al comma 4 è condotto sulla base dei dodici parametri indicati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nella relazione illustrativa al bando tipo n. 1/2023, elaborati sulla base delle indicazioni fornite dall'Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare 28 luglio 2020, n. 2. L'equivalenza può ritenersi sussistente in caso di scostamenti in un numero massimo di due parametri, a condizione che il diverso contratto collettivo indicato dagli operatori economici in sede di offerta preveda comunque una retribuzione minima tabellare inderogabile pari alla soglia vigente ai sensi dei commi 2 e 3. La verifica verte sulla equivalenza sia delle tutele normative che delle tutele economiche dei diversi contratti collettivi.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III - Monitoraggio e rendicontazione

Art. 3 - Clausola valutativa.

1. La Commissione consiliare competente per materia procede alla verifica sull'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2.

2. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente:

- a) il numero dei contratti pubblici aggiudicati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le imprese aggiudicatrici e il numero complessivo di lavoratori in ciascuna occupati;
- b) i contratti collettivi applicati e le relative retribuzioni minime orarie;
- c) il numero dei giudizi di equivalenza effettuati, i relativi esiti e le eventuali criticità riscontrate;
- d) le eventuali criticità nell'applicazione della presente legge e le misure adottate per superarle.

CAPO IV - Disposizioni finali

Art. 4 - Neutralità finanziaria ed entrata in vigore.

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

| | |
|---|---|
| CAPO I - Disposizioni generali | 3 |
| Art. 1 - Oggetto e finalità..... | 3 |
| CAPO II - Procedure di gara..... | 3 |
| Art. 2 - Procedure di gara..... | 3 |
| CAPO III - Monitoraggio e rendicontazione | 4 |
| Art. 3 - Clausola valutativa..... | 4 |
| CAPO IV - Disposizioni finali..... | 4 |
| Art. 4 - Neutralità finanziaria ed entrata in vigore..... | 4 |